

Un primo insegnamento dalle neo nate direttive uniche europee per gli appalti: anche sotto soglia le norme “etiche”, di derivazione europea, vanno comunque rispettate!!!!

Tali sono i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza

Buttiglione lo aveva già detto.....

Anche per gli appalti di modesto rilievo economico, valgono alcune regole “etiche” europee

Le stazioni appaltanti devono rispettare i principi fondamentali del Trattato CEE

Il ministero per le politiche comunitarie nella persona del suo responsabile, ministro Buttiglione, con la circolare numero 8756 del 6 giugno 2002 ha inteso porre alcuni fondamentali principi in tema di normativa applicabile agli appalti pubblici "sottosoglia"

Alcuni contratti di appalti, sebbene per il loro modesto importo risultino essere esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie, sono comunque soggetti ad alcuni fondamentali principi di diritto primario dettati dal Trattato CEE quali ad esempio:

- il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità;
 - la parità di trattamento;
- le norme relative alla libera circolazione delle merci,
 - le norme relative alla libertà di stabilimento;
 - le norme relative alla libera prestazione di servizi;
 - il rispetto del principio di trasparenza

a cui le amministrazioni devono adeguare il proprio operato.

In conclusione un invito da parte del dipartimento redattore della circolare rivolto tutte le amministrazioni interessate a conformarsi alle ricordate prescrizioni in sede di stipulazione di contratti sottosoglia e gestione delle relative procedure selettive, nonché una segnalazione che sottolinea come le inosservanze delle regole comunitarie sopra descritte potrebbero rendere lo Stato italiano destinatario di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea ed imporre l'attivazione di consequenziali provvedimenti.

Di Sonia LAZZINI

Segnaliamo la sottile distinzione fra

Parlamento europeo - Raccomandazione per la seconda lettura – 19 giugno 2003 – relatore: Stefano Zappalà	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Bruxelles, 9 dicembre 2003
2 Considerando La realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture e la realizzazione della libertà di stabilimento e della	2 Considerando L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è

<p>libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di lavori e di servizi aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico richiedono, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, l'attuazione di disposizioni in materia di coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici fondate sulle norme che disciplinano queste tre libertà e sui principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione è solo un'espressione specifica, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza, nonché su un'effettiva concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.</p> <p><i>Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare tali principi, per tutti gli appalti, compresi quelli al di sotto delle soglie previste all'articolo 7</i></p>	<p>subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato</p>
---	---

In pratica nella direttiva europea non si fa più distinzione fra appalti sopra o sotto soglia per quanto concerne l'applicazione dei principi etici.

La distinzione riguarderà invece particolare attenzione alle procedure per gli appalti sopra soglia in quanto “ è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Di Sonia LAZZINI